

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari
Isabella Smussi

Consulenti del lavoro

Silvia Margini

Avvocati

Luigi Lupinacci
Elena De Nard
Luisa Cirelli

Circolare Sna n° 2/2012

SPESOMETRO 2011

Come noto, **entro il prossimo 30.4.2012** devono essere comunicate in via telematica all' Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute nel 2011 **rilevanti ai fini IVA** effettuate sia fra soggetti titolari di partita IVA che con acquirenti e committenti privati.

In particolare, la comunicazione interessa:

- le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, di importo pari o superiore a € 3.000 la cui comunicazione rileva a decorrere **dal 01/01/2011**;
- le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura di importo pari o superiore a € 3.600 la cui comunicazione rileva a decorrere **dal 01/07/2011**.

Il recepimento delle norme sopra riportate per gli Intermediari assicurativi presenta alcuni dubbi applicativi, in particolare sull'esposizione delle operazioni riguardanti le provvigioni attive e passive.

Si segnala a tal fine che, **come già comunicato nella nostra circolare n° 6 del 15/12/2011**, le provvigioni attive percepite dalle Agenzie di Assicurazione (non documentate da fattura) sono per l'anno 2011 oggetto di comunicazione a partire dal 01/07/2011.

Questa è la conclusione a cui giunge anche l'ANIA con una circolare del 21/03/2012, emanata a seguito della nota dell'Agenzia delle Entrate del 06 marzo 2012, la quale rispondeva ad alcuni quesiti posti dall'ANIA stessa con riguardo alla operazioni rilevanti ai fini IVA (cd *spesometro*).

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

Nella citata circolare ANIA si afferma che le provvigioni spettanti agli intermediari di assicurazione debbano formare oggetto di comunicazione qualora eccedenti il limite dei 3.600,00 euro.

Si aggiunge poi che l'ANIA si sta adoperando affinché siano adottate modifiche normative atte a ricomprendere nell'obbligo di comunicazione di cui trattasi le sole operazioni, rese e ricevute dalle compagnie di assicurazione, per le quali sia stata emessa fattura.

Per le provvigioni agenziali, infine, si ritiene che non sussistano motivi ostativi a qualificare il **rapporto come continuativo** il che ha come conseguenza la compilazione di una sola riga contenente l'intero ammontare incassato nell'anno (dal 01/07/2011) e l'indicazione dello stesso come "**frazionato**".

A fronte di quanto sopra, si auspica che le Compagnie comunichino, entro la scadenza fissata per l'invio, gli ammontari provvigionali e gli altri compensi erogati alle agenzie dal 01/07 al 31/12 2011, affinché le stesse lo possano indicare con certezza nella propria dichiarazione "Spesometro 2011" da inviare entro il prossimo 30 aprile 2012.

Analogamente a quanto sostenuto anche dall'ANIA per le provvigioni attive percepite dalle Agenzie di Assicurazione, si ritiene che anche le provvigioni "passive" corrisposte a terzi debbano essere oggetto di comunicazione per il 2011: se documentate da fattura rileveranno a partire dal 01/01/2011, se documentate da Estratti conto provvigionali (es e/c coass e dei Brokers), rileveranno dal 01/07/2011.

SCADENZA AL 30/04/2013

Per le *operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 da trasmettere entro il 30.4.2013*, per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, analogamente ai "vecchi" elenchi clienti e fornitori, dovrà essere comunicato l'importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente/fornitore, indipendentemente dall'ammontare unitario di ciascuna fattura.

Il limite di € 3.600 permane soltanto per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, come già previsto per le operazioni effettuate dall'1.7.2011.

La novità sopra esposta è stata introdotta dall'art. 2, comma 6, DL n. 16/2012 e chiarito nell'ambito dell'Interrogazione parlamentare 28.3.2012, n. 5-06504.

DECRETO LEGGE N. 5/2012 - "DECRETO SEMPLIFICAZIONI"

SOPPRESSIONE DEL DPS

L'articolo 45 del D.L. n. 5/12, c.d. Decreto "semplificazioni", ha abrogato l'art.34, comma 1, lett. g) e il comma 1-bis del D.Lgs. n. 196/03, sopprimendo l'obbligo di redazione o aggiornamento del **Documento Programmatico sulla Sicurezza**.

È stata eliminata anche la necessità di indicare nella relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio l'adozione o l'aggiornamento del citato D.P.S.. Tale novità non impatta sull'obbligo di adozione delle misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy (che rimangono in vigore), ma solamente sugli obblighi di rendicontazione annuale dell'adozione delle medesime misure di sicurezza. Imprese, professionisti, enti privati e pubblici ed in generale chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono rispettare le misure minime di sicurezza previste dall'art.34, co.1 del D.Lgs. n.196/03.

L'adempimento principale della normativa introdotta dal D.Lgs. n.196/03 era costituito dalla tenuta e dall'aggiornamento del Documento programmatico sulla Sicurezza, che implicava per imprese e professionisti il sostenimento di costi gestionali per predisporre la stesura del rendiconto annuale delle misure di sicurezza adottate.

Tutti coloro che trattano dati personali devono predisporre adeguati controlli in materia di sicurezza, sulla base di uno specifico protocollo previsto dal c.d. Disciplinare Tecnico della norma (allegato B del citato D.Lgs. n. 196/03).

Conseguentemente, non è più obbligatorio fare riferimento nella relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio dell'avvenuta redazione o aggiornamento del D.P.S., in quanto è stato abrogato anche il numero 26 dell'Allegato B al D.Lgs. n. 196/03. Tale obbligo riguardava le società di capitali tenute alla predisposizione della relazione annuale sulla gestione degli amministratori, allegata al bilancio di esercizio. Le società di capitali tenute al deposito annuale del bilancio d'esercizio presso il Registro delle Imprese, anche se non obbligate alla redazione della relazione sulla gestione, menzionavano l'avvenuta predisposizione o aggiornamento del D.P.S. nella nota integrativa al bilancio di esercizio. A decorrere dai bilanci approvati dalla data del 10 febbraio 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 5/12, tale indicazione non è più obbligatoria.

Rimangono in vigore tutte le altre misure minime previste dal D.Lgs. n. 196/03, tra le quali le principali riguardano l'individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali. Le principali figure da identificare sono:

- gli incaricati del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento di dati personali;
- l'amministratore di sistema.

È confermata la soppressione dell'obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) previsto dall'art. 34, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) a carico dei soggetti che effettuano il trattamento elettronico di dati sensibili o giudiziari.

Si evidenzia che tale abrogazione, volta a semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, riducendo i relativi costi:

⇒ fa **venir meno l'obbligo** di:

– **redazione/aggiornamento del DPS entro il 31.3 di ogni anno;**
– **menzionare l'adozione del DPS nella Relazione sulla gestione/Nota Integrativa** al bilancio d'esercizio;

⇒ **mantiene inalterati i restanti obblighi in materia di Privacy** previsti al fine di garantire la tutela dei dati trattati.

È altresì confermata l'abrogazione del comma 1-bis del citato comma 1 dell'art. 34, a seguito della quale è **soppresso l'obbligo di redazione/aggiornamento dell'autocertificazione sostitutiva del DPS**, per i soggetti che trattano soltanto alcuni specifici dati sensibili.

Sono conseguentemente soppresse anche le disposizioni di cui ai numeri da 19 a 19.8 dell'Allegato B del Codice sulla Privacy, relativi alla redazione e all'aggiornamento del DPS e alle informazioni in esso contenute.

Considerato che le predette abrogazioni sono entrate **in vigore dal 10.2.2012**, anche la redazione/aggiornamento del DPS prevista per lo scorso 31.3 è da considerarsi un adempimento normativamente **non più richiesto**.

COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il D.L. n. 185/08 aveva previsto che entro il **29 novembre 2011** tutte le imprese costituite in forma societaria dovessero comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata, qualora non vi avessero già provveduto all'atto di iscrizione in Camera di Commercio.

Inizialmente, con l'art. 37, DL n. 5/2012, c.d. "Decreto Semplificazioni", pubblicato sul S.O. n. 27/L alla G.U. 9.2.2012, n. 33, era stata disposta la proroga al 30.6.2012 del termine per comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC.

Successivamente, nell'iter di conversione in legge, l'articolo in esame è stato totalmente riscritto ed ha disposto che:

- è **"revocata" la proroga al 30.6.2012** del termine entro il quale le società dovevano dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se una **società** presenta una domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e risulta **non aver comunicato** il proprio indirizzo PEC, il **Registro delle Imprese, in luogo della sanzione** di cui all'art. 2630, C.c. (da € 103 a € 1.032 per ciascun responsabile), **sospende l'iscrizione per 3 mesi**, in attesa che la domanda sia integrata con l'indirizzo PEC.

L'obbligo di dotarsi e comunicare l'indirizzo PEC riguarda le imprese costituite in forma societaria.

Rimangono, pertanto, escluse da tale obbligo le imprese individuali.

La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica, inviato e ricevuto con PEC, lo stesso valore legale di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento tradizionale.

IL SINDACO UNICO DI SPA E SRL DOPO IL D.L. SEMPLIFICAZIONI

La Legge di stabilità per il 2012 (L. n.183 del 12/11/11), aveva introdotto notevoli modifiche nella disciplina degli organi di controllo delle Spa ed Srl, prevedendo la possibilità, al ricorrere di determinate condizioni, di sostituire il Collegio sindacale inteso come organo collegiale con un Sindaco unico.

L'intervento normativo, tuttavia, era alquanto lacunoso e, conseguentemente, si è reso necessario perfezionare le disposizioni con un nuovo intervento legislativo, dato dall'art.35 del D.L. n.5/12.

Nell'iter di conversione in legge di tale Decreto:

- per le **srl** sono **confermate** le modifiche apportate, con la conseguente **possibilità di nominare un Sindaco unico** in luogo del Collegio sindacale;
- per le **spa**, a seguito dell'abrogazione del comma 3, dell'art. 2397 C.c., introdotto dalla Finanziaria 2012, è disposto un **"ritorno al passato"**.

Le modifiche nelle Spa

Come fino al 2011, nelle spa:

- **deve essere sempre nominato il Collegio sindacale**, composto da **3 o 5 membri effettivi**;
- **non è più prevista la possibilità** di nominare un **Sindaco unico** in luogo del Collegio sindacale.

Le modifiche nelle Srl

Il D.L. semplificazioni ha cercato di definire un insieme di norme che, con maggiore precisione, portino ad avere nella Srl una figura preferenziale di organo di controllo identificata nel Sindaco

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

unico.

Di conseguenza per le srl:

- è **possibile** nominare un **organo collegiale di controllo**, a condizione che sia **espressamente previsto** dall'atto costitutivo; **diversamente** lo stesso è rappresentato da un **Sindaco unico**;
- rimangono comunque **ferme le ipotesi**, già previste nella disciplina previgente, al sussistere delle quali è **obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore**.

Si evidenzia che in base all'attuale formulazione, "nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, **si applicano le disposizioni sul collegio sindacale** previste per le società per azioni". In precedenza il rinvio era generico alle "disposizioni in tema di società per azioni".

Decorrenza delle "nuove" disposizioni

Le nuove norme si applicano dal 1° gennaio 2012, ed è stato confermato che i Collegi sindacali già in carica a tale data non decadranno ma proseguiranno fino alla loro scadenza naturale.

Successivamente andrà **verificata la presenza nell'atto costitutivo** della clausola che prevede la **nomina di un organo collegiale**; qualora **non sia presente**, il controllo della società andrà attribuito ad un **Sindaco unico o ad un revisore**.

Considerato che solitamente gli atti costitutivi fanno riferimento all'organo collegiale, per applicare le nuove disposizioni sarà necessario modificare in tal senso l'atto costitutivo.

Soltanto in presenza di una clausola contenente un "generico" rinvio alle norme del Codice civile, è possibile applicare "direttamente" la nuova disposizione in esame.

DECRETO LEGGE N. 16/2012 - "DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI"

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO

Per effetto dell'abrogazione del comma 7 dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97, in caso di **decadenza** dal beneficio della **dilazione** per le somme dovute a seguito di **comunicazione di irregolarità**, è ammessa la possibilità di chiedere **la rateazione** delle stesse somme richieste con successiva **cartella di pagamento**. In precedenza tale possibilità era preclusa.

Inoltre, dalla modifica dell'art. 19, DPR n. 602/73, deriva:

- la possibilità, per il debitore, di richiedere **rate di ammontare crescente per ciascun anno**, in luogo delle rate costanti, non soltanto nell'ipotesi di peggioramento dell'obiettiva situazione di temporanea difficoltà ex comma 1-bis del citato art. 19, ma anche **in tutti i casi di rateazione** ex comma 1, quindi anche in sede di prima richiesta di dilazione;
- l'iscrizione dell'ipoteca, da parte dell'Agente della riscossione, sugli immobili del debitore, soltanto in caso di mancato accoglimento dell'istanza di rateazione o di decadenza dalla stessa.
In ogni caso sono fatte salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione;
- la **decadenza dalla rateazione** soltanto in caso di **mancato pagamento di 2 rate consecutive** e non più in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di 2 rate successive alla prima, anche non consecutive.

Le rateazioni dei ruoli a rata costante **già concesse al 2.3.2012** (data di entrata in vigore del DL in esame) **non sono modificabili**, salvo che sussistano le condizioni ex comma 1- bis del citato art. 19, ossia il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà ed il debitore ottenga la proroga della rateazione. In tale ultima ipotesi è possibile passare dalla dilazione a rata costante ad una a rata crescente.

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

È infine prevista la possibilità per il debitore che versa in una situazione di obiettiva difficoltà, di ottenere, previa richiesta, la **ripartizione in rate costanti o variabili delle somme dovute agli Enti pubblici dello Stato** ancorché con gli stessi intercorra un contenzioso ovvero il debitore usufruisca già della rateazione. Tale disposizione non è applicabile con riguardo ai debiti per contributi previdenziali.

ISCRIZIONE DI IPOTECA ESATTORIALE

Nel DL 16/2012 è stato previsto che l'**ipoteca esattoriale** non possa essere iscritta se il credito che l'Agente della riscossione vanta non è superiore, nel complesso, ad **euro 20.000,00**.

Nel sistema previgente, invece, l'ipoteca, come regola generale, poteva essere iscritte se il credito superava il limite di 8.000,00 euro, innalzato ad euro 20.000,00 se il credito era contestato innanzi all'autorità giudiziaria e l'immobile da ipotecare era adibito ad abitazione principale.

Per verificare tale limite, **occorre vagliare tutte le cartelle di pagamento** e gli accertamenti notificati al contribuente posti in essere da Equitalia, **anche se riguardano entrate non fiscali** (ad esempio contributi INPS).

I limiti di cui sopra si applicano anche alla Espropriazione immobiliare, mentre il pignoramento di beni mobili può liberamente avvenire con il rispetto degli eventuali limiti previsti dal codice civile e da leggi speciali.

PIGNORABILITÀ DEGLI STIPENDI

Con l'introduzione, nel DPR n. 602/73 del nuovo **art. 72-ter**, è introdotta la possibilità, per l'Agente della riscossione, di pignorare gli stipendi, i salari e le altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché quelle dovute a causa del licenziamento in misura pari:

- a 1/10 per importi fino a € 2.000 mensili;
- a 1/7 per importi da € 2.000 a € 5.000 mensili.

Se i predetti importi sono superiori a € 5.000 mensili, il pignoramento è effettuato nella misura di 1/5 ai sensi dell'art. 545, comma 4, C.p.c..

RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO

Considerando le novità introdotte in materia di IRAP a decorrere dal 2012 ad opera del DL n. 201/2011, quali:

- la **deduzione integrale dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato**;
- l'abrogazione della **deduzione forfetaria del 10% dell'IRAP** con riferimento alle spese per il personale dipendente ed assimilato, con il mantenimento della stessa **soltanto in presenza di interessi passivi**;

il Decreto in esame riconosce la possibilità di richiedere il **rimborso dell'IRAP relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012** (in generale 2011 e precedenti) per i quali al 2.3.2012 è ancora **pendente il termine ex art. 38**, DPR n. 602/73, individuato in 48 mesi dalla data del versamento.

STUDI DI SETTORE

ACCERTAMENTO INDUTTIVO A SEGUITO DI IRREGOLARITÀ DEL MODELLO

Il DL n. 98/2011 ha introdotto la **nuova lett. d-ter)** nell'art. 39, comma 2, DPR n. 600/73 con la quale è stata prevista la possibilità di effettuare l'accertamento induttivo qualora:

Via Codignole n. 45 - 25124 BRESCIA (BS) - Tel: 030.3531032 - Fax: 030.3546587 - C.F. e P.IVA: 03010710170

www.dellafreraborboni.it

E-mail: info@dellafreraborboni.it Pec: studiodellafreraborboni@legalmail.it

- il modello studi di settore non sia allegato o sia compilato in maniera infedele;
- siano indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti.

Per individuare la condizione di errata compilazione del modello studi, il citato comma 2 richiedeva che fossero **irrogabili le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97, ossia che si verificasse** lo scostamento almeno del 10% tra:

- **reddito accertato** a seguito della corretta compilazione del modello studi;

e

- **reddito dichiarato.**

Il Decreto in esame riscrive la lett. d-ter). La nuova versione **conferma le ipotesi** nelle quali è possibile effettuare l'**accertamento induttivo**, mentre modifica le modalità per la verifica dell'errata compilazione del modello studi.

Ora è infatti stabilito che l'infedele compilazione del modello studi si verifica **qualora tra i ricavi/compensi** risultanti dal calcolo degli **studi con dati corretti** e quelli con i **dati dichiarati vi sia uno scostamento superiore al 15% o comunque a € 50.000.**

La modifica non riguarda pertanto soltanto l'ammontare del **limite percentuale** e l'introduzione di un **limite assoluto** di scostamento, ma interviene sui termini da porre a confronto per verificare detto scostamento. Nella nuova formulazione normativa, infatti, i termini di confronto riguardano sempre l'ammontare dei ricavi/compensi e non vi è più alcun riferimento al reddito.

Decorrenza

La predetta novità è applicabile **con riferimento agli accertamenti notificati dal 2.3.2012.**

Agli avvisi notificati in precedenza resta applicabile la previgente versione della citata lett. d-ter).

Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali informazioni e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 18/04/2012

(Maurizio Borboni)

